

L'obiezione di coscienza al tempo della pandemia

Barbara Mariano

Abstract: The Conscientious Objection at the Time of the Pandemic

This tragic pandemic situation raises complications about vaccines. In particular the problem present itself in relation to the issue of conscientious objection. Who prevails between freedom of conscience and global safety? The eternal dichotomy between morality and rights affects the entire debate. Is it possible to sacrifice the will of a single man to guarantee the return to normality for the whole humanity?

Keywords: Law, Philosophy, Conscientious objection, Vaccine.

Sommario: 1. *Cum-scientia* – 2. Il diritto: entità elastica – 3. Diritto e morale – 3.1. Obiezioni multiculturali – 4. Obiezione di coscienza e vaccinazione – 5. Obiezione di coscienza e pandemia

1. *Cum-scientia*

Cum-scientia, con-sapere, coscienza. Un termine tanto equivoco quanto evocativo¹.

Uno scrigno dai mille anfratti, dalle molteplici sfaccettature e sfumature. La voce interiore dell'io. Ma qual è la sua origine?

“Avere coscienza di qualcosa” significa avere consapevolezza della sua portata, della sua struttura, delle sue conseguenze. “Essere coscienti” significa essere vigili, avere una percezione del mondo esterno, riconoscere se stessi in uno spazio più ampio ed infinito rispetto a quello del proprio corpo.

La coscienza si radica sulla e nella conoscenza. Porta con sé, contiene, si regge su quest'ultima. Implica una padronanza di se stessi che si genera attraverso la conoscenza del mondo. Conoscere se stessi presuppone una conoscenza dell'altro. Parrebbe, pertanto, essere la parte più intima dell'io. Le sue convinzioni, i suoi ideali. Molto più semplicemente la sua visione di mondo. Un vero e proprio groviglio di idee che caratterizzano ciascun essere rendendolo unico nel suo modo di pensare, di agire e reagire agli impulsi esterni. La coscienza “offre una scena unitaria del mondo”² e lo fa attraverso i sensi, i sentimenti, le

¹ S. Violi, *Normatività e coscienza. Contributo allo studio sulle obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica occidentale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 204.

² *Ivi*, p. 206.

emozioni, i ricordi propri di quel singolo individuo. Ogni coscienza è un *unicum*. È semplicemente il risultato di una commistione di momenti, culture, sistemi contestualizzati in un dato spazio-tempo.

Ma qual è il ruolo riservato alla coscienza in una società dove il singolo è destinato a convivere pacificamente al fianco di altri individui? In che modo e fino a che punto la coscienza di uno può esprimersi liberamente all'interno della società?

La libertà di coscienza³, al pari di ogni altra libertà, è discrezionalmente esercitabile nella misura in cui non rechi pregiudizio alcuno alla sfera giuridica di soggetti terzi. Un soggetto può, pertanto, esprimersi secondo propria coscienza se e fin dove non incida negativamente sull'altrui spazio vitale.

Questa limitazione, intrinseca al concetto stesso di libertà, consente di comprendere come ciascun tipo di libertà non sia tale in senso assoluto ma, ovviamente, relativo. La relatività si riflette nell'alterità, nella società, nella concezione di pluralità. Uno Stato si nutre di pluralismi ovvero di individualismi tra loro coordinati in modo tale da diventare un tutt'uno. In tal modo, dunque, la società consente al singolo di esprimere liberamente se stesso e, nel contempo, impone limiti al fine di prevenire pregiudizi in capo a terzi circostanti⁴.

Negare tale delimitazione significherebbe ammettere una radicale anarchia individualistica⁵. Esprimersi in maniera totalmente arbitraria significherebbe non apporre divieto alcuno, significherebbe convivere in assenza di norme. Tutto ciò equivale ad affermare che la stessa coscienza può subire, dall'esterno, vere e proprie battute d'arresto.

Sebbene, per l'appunto, questa rappresenti la parte più personale e sensibile del soggetto, non significa che qualora si ponga in contrasto rispetto all'ordinamento giuridico non sia essa a dover soccombere.

È proprio tra gli spifferi di questa dicotomia che si inserisce l'istituto dell'obiezione di coscienza: quello strumento che consente all'Io di affermare il proprio dominio ovvero la propria supremazia rispetto alla sovranità dello Stato⁶.

Laddove, allora, si conceda al singolo di prevalere sull'ordinamento, si consente al soggetto individualmente considerato di contravvenire al sistema

³ Tale libertà, pur non espressamente menzionata nella nostra Costituzione, trova espressione in una serie di principi di rango costituzionale che ne fanno da corollario. A livello sovranazionale trova, invece, esplicita manifestazione all'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

⁴ Se così non fosse e le azioni di ciascuno non fossero soggette ad alcuna limitazione si genererebbe quella che Hobbes definisce come "*bellum omnium contra omnes*", una guerra di tutti contro tutti. Si innescherebbe una vera e propria lotta preordinata alla supremazia dell'uno sull'altro: "*homo homini lupus*", ogni uomo diverrebbe lupo per un altro uomo.

⁵ G. Gemma, "Brevi note critiche contro l'obiezione di coscienza", in F. Botta (a cura di), *L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello stato democratico. Atti del convegno, Modena, 31 novembre – 1 dicembre 1990*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 321.

⁶ G. Dalla Torre, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Studium, Roma, 1992, p. 101.

normativo fondante lo Stato stesso. Ma fino a che punto è in grado di ammettersi l'obiezione di coscienza? Può un interesse individuale essere tutelato a discapito di un interesse collettivo?

Le varianti sono tante ma, in linea generale, è possibile affermare che l'interesse del singolo, qualora incompatibile con l'interesse collettivo, non sopravviva a quest'ultimo. La situazione è destinata, però, a complicarsi laddove l'interesse di uno si vada a radicare attorno a ragioni dettate dalla propria coscienza. In tal caso, qualora il soggetto dovesse conformarsi alla legge contravverrebbe, di conseguenza ai propri principi etici e morali ovvero alle proprie convinzioni ideologiche.

2. Il diritto: entità elastica

L'obiezione di coscienza è semplicemente una naturale risultanza del diritto stesso. Ma in che termini?

Il diritto è intrinsecamente dinamico. Nasce dalla società, con la società e per la società ed attorno ad essa è destinato a plasmarsi. Non ha altro compito se non quello di “registrare ciò che avviene nella società”⁷. È uno specchio che riflette bisogni ed esigenze destinate ad evolversi. In effetti, il diritto non è che una materia elastica, molle. Entità variabile ed incostante. “Non ama la fissità. Né può amarla”⁸.

La norma, quale unità elementare del diritto, ha l'arduo compito di fornire risposte a problematiche relazionali che si generano dalla continua interazione tra gli uomini. Tali modalità di interazione, però, variano al variare del contesto in cui l'uomo si muove ed agisce. Sono frutto del progresso e dell'evoluzione societaria e, pertanto, richiedono un adeguamento normativo capace di far fronte ad una inevitabile ed inarrestabile globalizzazione, nonché ad una incessante proliferazione di nuove realtà fattuali⁹.

Nel fornire tali risoluzioni pratiche, il diritto non fa altro che regolamentare rapporti interumani equilibrando contrapposte esigenze concrete. Ma, ancora, si occupa di tradurre in norme quei valori e quei principi di moralità insiti in una specifica collettività in un dato momento storico. Il diritto diventa, pertanto, l'istantanea di una cultura, di un pensiero condiviso da una data maggioranza. Ma che cosa accade a coloro che si pongono al di fuori di tale maggioranza?

⁷ C. Cardia, “Tra il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge”, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Vol. maggio (2009), p. 19.

⁸ A. Incampo, *Filosofia del dovere giuridico*, Cacucci Editore, Bari, 2012, p. 37. Ed aggiunge: “L'ordinamento giuridico non è un sistema statico. Non si dà una volta per tutte [...]. L'ordinamento giuridico è una realtà continuamente in movimento.”

⁹ *Ivi*, pp. 40-41, “L'ordinamento non fa che aderire al continuo mutare del mondo. Del resto, ha la funzione di rispondere ai bisogni della realtà sociale”.

Nelle migliori delle ipotesi il soggetto accetta di sottostare ad un principio, ad una regola, pur non condividendola. Nell'ipotesi peggiore però, questa disparità di impostazione concettuale produce una frattura tra ciò che il singolo dovrebbe fare e ciò che invece vorrebbe fare. Dovere e volere. Per coloro che condividono la risoluzione normativa prevista e codificata, coniugare tali verbi risulterà piuttosto semplice. Ma come armonizzare questo accostamento in tutti coloro che non riconoscono nella disposizione normativa la propria volontà?

È tra le crepe di questo binomio che si fa strada la figura dell'obietto di coscienza: colui che non sente di uniformarsi alla lettera della legge in quanto contraria alla voce della propria coscienza. Emerge chiaramente una relazione evidente tra diritto e coscienza, tra il giuridico e l'extra giuridico.

3. Diritto e morale

Alla base dell'obiezione è chiaramente configurabile il rifiuto di obbedienza del singolo ad un comando dell'autorità, ad un imperativo giuridico¹⁰. Tale rifiuto di obbedienza scaturisce dalla sua coscienza e più nello specifico, da "convincimenti interiori dell'animo umano"¹¹, i quali si pongono in una posizione di antitesi rispetto ad un obbligo giuridico.

Risultano configurabili, pertanto, due imperativi: uno dettato dalla lettera della legge ed avente, di conseguenza, natura giuridica e l'altro di matrice extra-giuridica, promanante dalla coscienza del singolo. Il primo è riconducibile alla macro-area del diritto ed il secondo a quello della morale. Il rapporto tra questi imperativi è un rapporto di contrapposizione. Si realizza in concreto un "conflitto improprio di doveri"¹². Ciò è, nello specifico, quello che Kelsen definisce come una "collisione di doveri", ovvero quella realtà in cui il soggetto "si creda vincolato da due doveri che si contraddicono e quindi si escludono a vicenda"¹³.

Ma in quale rapporto si pongono tra loro? L'uno prevale sull'altro? Chi soccombe? L'obietto vede posti dinanzi a sé un dovere e un volere non corrispondenti fra loro. Il soggetto, però,

non mette in discussione la validità della legge in quanto tale o dell'ordinamento giuridico nel suo complesso e neppure la legittimità

¹⁰ R. Coste, *Le problème du droit de guerre dans la pensée de Pie XII*, Theologie Etudes Publiées sous la Direction de la Faculté de Théologie S.J. de Lyon-Fourvière Vol. 51, Aubier, Paris, 1962, p. 365: "Prise dans son sens littéral, l'expression 'objection de conscience' possède une signification extrêmement étendue: elle signifie le refus d'un individu quelconque, pour de motifs de conscience, d'obéir à un ordre formulé par une autorité quelconque".

¹¹ R. Bertolino, *L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei*, Giappichelli, Torino, 1967, p. 9.

¹² *Ivi*, p. 11.

¹³ H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Edizioni di Comunità, Roma, 1963.

dell'autorità statale, ma chiede di poter non obbedire alla legge per poter agire in modo coerente rispetto ai propri valori morali¹⁴.

Ciò che caratterizza l'obiezione e l'obietto sta proprio in questo: nel suo fine ultimo.

Il conflitto in questione non mira ad essere risolto attraverso una mera trasgressione e ciò in quanto il soggetto che obietta auspica a che la propria posizione venga riconosciuta, ed in quanto tale giustificata. L'obietto si mobilita affinché le proprie ragioni possano esser fatte valere nel panorama della legalità e della legittimazione.

Tale particolare aspetto finalistico dell'istituto consente di mettere in luce la netta differenza che intercorre tra un'azione di obiezione, di disobbedienza civile e di resistenza¹⁵. Da un lato la disobbedienza civile¹⁶ si esplica in una condotta passiva mediante la quale il soggetto non fa ciò che gli viene imposto, ovvero perpetra azioni vietate; dall'altro, la resistenza è un'azione di tipo attivo: il soggetto agisce in contrapposizione rispetto all'ordinamento giuridico positivo allo scopo di modificarne norme, autorità o sistemi di governo. L'obietto, invece, pretende che la propria azione sia "legalizzata", agendo senza volontà alcuna di incidere negativamente sulle norme vigenti per la generalità dei consociati.¹⁷ Questo agisce con l'obiettivo di farsi portavoce di valori che vuole "testimoniare e promuovere nella costruzione della società"¹⁸.

¹⁴ Comitato Nazionale per la Bioetica, *Obiezione di coscienza e bioetica*, 2012, p. 5.

¹⁵ J.R. Mèndez, "La objeción de conciencia: una herida saludable", in C.H. del Llano, J.A. Santos Arnaiz, A. Ollero Tassara (a cura di), *Una filosofía del derecho en acción. Homenaje al profesor Andrés Ollero*, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2015, pp. 2357-2368.

¹⁶ Proprio a partire dalla disobbedienza civile il Magistrato del Tribunal Constitucional spagnolo argomenta, invece, che nel caso dell'obiezione di coscienza dovrebbe parlarsi, piuttosto che di conflitto, di mera discrepanza giuridica che condurrebbe a sollecitare una mera deroga a quanto legittimamente stabilito dalla maggioranza. La disobbedienza civile, invece, realizzerebbe un conflitto considerando la norma non solo inaccettabile ma anche dannosa per l'unità sociale. "Si constituye, por el contrario, un claro ejemplo de conflicto entre moral y derecho el recurso, obviamente antijurídico, a la desobediencia civil. [...] se da cuando las exigencias morales generadas por la discrepancia jurídica van más allá de la mera objeción, ya que esta se conforma con la aceptación de un trato excepcional, que a fin de cuentas confirma la regla. En la desobediencia civil, por el contrario, la discrepancia jurídica genera un deber moral de mayor calado, al considerar la norma no sólo inaceptable para uno mismo, sino pernicioso para la sociedad en su conjunto." A. Ollero Tassara, *Derecho y moral: una relación desnaturalizada*, Fundación coloquio jurídico europeo, Madrid, 2012, p. 35.

¹⁷ "La figura de objeción de conciencia se distingue de la desobediencia civil y de la resistencia, porque en estas figuras se trata de cuestionamientos a tal norma en su existencia y, de por sí, tienen un dinamismo de propagación en la conducta de los obligados. La primera es de tipo pasivo [...], en cuanto de por sí no modifica el ordenamiento vigente [...]. La segunda es de tipo activo y puede ser creciente en su alcance de modificación de normas o incluso de autoridades o sistema de gobierno" (J.R. Mèndez, *op. cit.*, p. 2361 s.).

¹⁸ C. Cardia, *op. cit.*, p. 5.

L'obiettivo che pertanto viene perseguito attraverso l'obiezione di coscienza è uno ed uno soltanto quello sopra evidenziato. Stessa cosa non può affermarsi in merito all'origine dell'obiezione stessa. Questa, infatti, può assumere molteplici forme a seconda del fondamento su cui si erge il rifiuto di obbedire.

Non esiste, per l'appunto, una sola fattispecie di obiezione.

3.1. Obiezioni multiculturali

Negli ultimi decenni si è assistito ad una vera e propria proliferazione di ipotesi di obiezioni di coscienza. Tale sovrabbondante produzione è da ricondursi al moltiplicarsi nonché al delinarsi di figure sempre nuove di diritti umani. L'obiezione di coscienza, difatti, non è altro che “una tecnica indispensabile alla società pluralista” in quanto “strumentale alla realizzazione del diritto alla diversità”¹⁹. Da qui il nesso tra obiezione di coscienza e società multiculturali. Tanto più variegata, contaminata e globalizzata sarà la compagine sociale, tante più saranno le ipotesi in cui la coscienza morale del singolo si scontrerà con le prescrizioni positive.

Dalla classica obiezione al servizio militare²⁰ o all'interruzione della gravidanza si è giunti alla più moderna obiezione di coscienza alla procreazione medicalmente assistita o alla sperimentazione animale. Se da un lato – nel caso dell'obiezione al servizio militare – l'obietto si oppone al “dovere di difendere la patria” di cui all'art. 52 Cost. in quanto contrario all'utilizzo delle armi, dall'altro – in materia di interruzione di gravidanza o sperimentazione animale – fa leva sul principio di tutela della vita in tutti i suoi stadi ed in tutte le sue forme.

La continua mutevolezza della realtà fattuale genera accanto alle ipotesi di obiezioni codificate, ipotesi di controversa codificazione ovvero situazioni ancora mai codificate.

Non ogni rifiuto all'obbedienza, non qualsiasi conflitto tra doveri configura un'obiezione. Per essere tale si richiede la coesistenza di almeno tre requisiti: a) i

¹⁹ S. Rodotà, “Problemi dell'obiezione di coscienza”, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1 (1993), p. 59.

²⁰ Storicamente, il primo caso di obiezione di coscienza si fa risalire al 295 d.C. Si tratta di Massimiliano di Tebessa che scelse di sottrarsi al servizio militare – obbligatorio per i figli dei graduati – in quanto contrario ad ogni tipo di violenza. Rifiutato l'arruolamento, fu sottoposto a processo e successivamente condannato a morte. Ad oggi è venerato come il patrono degli obiettori di coscienza.

Il riferimento alla coscienza emerge in maniera esplicita in un dialogo tra lo stesso Massimiliano di Tebessa ed il proconsole Dione: “Dione disse: ‘Fa’ il militare se non vuoi morire’. Massimiliano rispose: ‘Non faccio il soldato. Tagliami pure la testa, io non faccio il soldato per questo mondo, ma servo il mio Dio’. Il proconsole Dione riprese: ‘Chi ti ha messo queste idee nella testa?’. Massimiliano rispose: ‘La mia coscienza e colui che mi ha chiamato’. Dione si rivolse a suo padre Vittore: ‘Consiglia tuo figlio’. Vittore rispose: ‘Lui sa da sé, con la propria coscienza, che cosa deve fare’”. *Acta Maximiliani* cap. 2,1-3.

due interessi in conflitto devono essere costituzionalizzati; b) l'obiezione deve riferirsi a valori ed interessi specifici e non già ad una generica libertà di coscienza; c) la "risoluzione al conflitto non deve condurre al sacrificio totale ovvero allo svuotamento irrimediabile di nessuno dei due interessi in conflitto e deve assicurare la reciproca convivenza ed il soddisfacimento di entrambi".²¹

Motivi vari e variabili possono porsi alla base di un rifiuto in tal senso orientato.

Affinché il soggetto compia un'azione è necessario, difatti, che tale azione venga supportata da un'attività non esclusivamente materiale bensì anche intellettuale: questa è ciò che viene denominata "coscienza psicologica". Proprio laddove il giudizio di tale coscienza morale si muova in senso opposto rispetto all'imperativo giuridico – ed allorquando si verificano come sussistenti i requisiti di cui sopra – si avrà obiezione di coscienza.

Ipotesi quanto mai attuale è quella in cui l'obiezione di coscienza si genera a fronte della materia delle vaccinazioni. In un contesto così particolare come quello odierno, la tematica del vaccino acquista un ruolo centrale, addirittura cruciale.

La sua rilevanza ed il suo nesso rispetto all'istituto dell'obiezione di coscienza, però, non emerge solo in un panorama pandemico come quello attuale. Il tema della vaccinazione e dell'obiezione e la loro relativa connessione, infatti, è precedente rispetto al sopravvento del virus SARS- CoV-2/ Covid-19.

Potrà ovviamente parlarsi di obiezione di coscienza solo se ed allorquando la vaccinazione risulti essere oggetto di un obbligo. Laddove, invece, una pratica vaccinale sarà oggetto di mera raccomandazione, venendo meno l'elemento coercitivo, ci si muoverà nell'ambito della facoltatività e pertanto non avrebbe senso parlare di obiezione di coscienza bensì di mera scelta. Le motivazioni addotte al fine di sottrarsi alla vaccinazione obbligatoria non sono riconducibili ad una categoria unitaria ma risultano generate da fonti di diversa natura. Le macro-aree rilevanti in tal senso sono evidentemente quella del filone scientifico, religioso e quella politica-filosofica. Sarebbe riduttivo riconoscere motivazioni di esclusiva matrice scientifica: se, infatti, è possibile affermare che l'attività respinta sia un'attività prettamente fondata sul dato scientifico, è altrettanto innegabile che, nella stragrande maggioranza dei casi, le ragioni dell'obiettore si radichino attorno ad argomenti che prescindono dal metodo scientifico e che attengono piuttosto a concezioni di carattere etico ovvero a motivi di culto.

Quanto detto è agilmente riscontrabile valutando le posizioni di gruppi di obiettori distribuiti lungo l'intero emisfero terrestre.

²¹ F. Mantovani, "Obiezione di coscienza oggi", in *Iustitia*, 141 (2011), p. 10.

4. Obiezione di coscienza e vaccinazione

Sebbene nella dottrina delle maggiori religioni del mondo non sia contenuto alcun divieto in relazione alle vaccinazioni, è possibile registrare la presenza di gruppi, sebbene minoritari, pronti ad opporsi a tale trattamento.

È possibile, difatti, rilevare la presenza di oppositori tra le stesse fila delle tre più antiche religioni monoteiste. Se, in linea generale, si può affermare che tanto il cristianesimo quanto l'ebraismo e l'islamismo riconoscano la liceità del trattamento vaccinale, si può altrettanto ammettere che tale riconoscimento si scontri con una serie di ostacoli, dalla maggioranza ormai superati.

La più rilevante problematica attinente al cristianesimo riguarda il fronte antiabortista. La questione prende il via da un aspetto prettamente scientifico. Per la preparazione di determinati vaccini, difatti, (compreso quello elaborato ad Oxford e prenotato anche dallo Stato italiano) si rende necessario un terreno di coltura formato grazie a cellule ricavate circa sessanta anni fa da feti abortiti per aborto procurato²². Secondo gli esponenti di tale corrente di pensiero, pertanto, accettare la somministrazione di un siffatto vaccino significherebbe trarre beneficio da un male passato e, quindi, risulterebbe necessario ricorrere all'obiezione di coscienza. Rispetto a tale argomento, però, la posizione della Chiesa cattolica romana è ben chiara:

i cattolici possono in buona fede, se non vi sono alternative, far uso di vaccini nella cui preparazione sia stato usato materiale biologico di origine "illecita", e cioè le cellule ricavate sessanta anni fa da feti abortiti per aborto procurato. Non c'è, insomma, il paventato timore di diventare materialmente complici dell'atto 'malvagio' originario e non dobbiamo quindi aspettarci [...] un'obiezione di coscienza generalizzata²³.

Tra i gruppi religiosi che rifiutano la pratica vaccinale emerge sicuramente quello della Chiesa scientista. Nello specifico si ritiene che, in caso di malattia, la cura debba provenire, in primo luogo, dalla preghiera. Il trattamento medico-sanitario non è però esplicitamente proibito ma è, più semplicemente, reputato come non necessario. Gli Scienziati Cristiani decidono liberamente di affidarsi alla preghiera ed alle cure di un "*practitioner*" in quanto ritengono tale pratica efficace e degna di fiducia. Il *practitioner* non è altro che "un libero professionista che ha frequentato un corso di formazione in guarigione spirituale tenuto da un insegnante della Scienza Cristiana autorizzato"²⁴. Secondo gli appartenenti a tale culto, in caso di vaccinazione obbligatoria ci si affiderà all'esercizio

²² D. Neri, "Obiezione di coscienza, cooperazione al male e vaccini anti-Covid", in *The future of Science and Ethics*, 5 (2020), p. 11.

²³ *Ivi*, p. 12.

²⁴ <https://scienzacristianadotnet.wordpress.com/domande-e-risposte/>

dell'obiezione di coscienza – qualora questa sia riconosciuta ed ammessa –, mentre in caso contrario ci si atterrà alle norme vigenti.

Ed ancora nell'ambito della religione cristiana, a rifiutare categoricamente il vaccino emergono senza dubbio gli Amish. Il rifiuto esposto dagli esponenti di tale gruppo religioso non è strettamente limitato ai vaccini ma ad una categoria più ampia che li ricomprende: quella dei farmaci. Tali fedeli – e più in particolare specifiche correnti come quella di alcune congregazioni olandesi – ritengono che affidarsi alla medicina “costituisca una mancanza di fede nella divina provvidenza: sarà Dio stesso, qualora dovesse giudicarlo necessario, a immunizzare i suoi fedeli”²⁵.

Nel contesto della religione ebraica ed in quello dell'Islam la problematica del vaccino è evidenziata da gruppi ed associazioni culturali – ad esempio l'italiana “La Biolca” – i quali fanno leva sul fatto che determinati vaccini siano elaborati utilizzando eccipienti di origine suina. A fronte di tale constatazione queste associazioni, considerato il divieto di mangiare carne di maiale e suoi derivati imposto ad ebrei e musulmani, si pongono l'obiettivo di sensibilizzare i fedeli, portando avanti l'idea che “ciascuno di loro, se fosse un buon credente, dovrebbe rifiutarsi di assumere”²⁶ il trattamento in questione. Anche in tal caso, gli esponenti delle suddette idee risultano essere la minoranza. Tanto gli studiosi appartenenti al versante ebraico quanto quelli musulmani ritengono, in tal caso, prevalente l'intenzione di salvare la vita personale e degli altri come adempimento di un comando divino. Ed ancora, gli studiosi ebrei aggiungono che “il divieto di ingerire alimenti non kosher non vale nel caso dei vaccini che sono, di norma, iniettati attraverso la cute e che, in ogni caso, tutte le medicine che servono a salvare la vita sono lecite, anche se non sono kosher”.

Gli studiosi islamici, invece, sottolineano come la somministrazione del vaccino, in tal modo elaborato, non risulti equiparabile all'ingestione di carne suina in quanto “in seguito al processo di trasformazione non vi è più nessun legame tra il maiale e il derivato utilizzato per la preparazione medica”²⁷. Si può, pertanto, sostenere come

il diritto islamico ammette dunque la somministrazione dei vaccini, anche se dovessero contenere sostanze in origine haram, e ciò sulla base di tre principi: il diritto di proteggere la vita, il dovere di prevenire un pericolo e la tutela dell'interesse pubblico. La prevenzione delle malattie attraverso i vaccini è conforme alla legge divina [...]”²⁸.

²⁵ M.L. Lo Giacco, “Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione”, in *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (7) 2020, p. 48.

²⁶ *Ivi*, p. 45.

²⁷ *Ivi*, p. 46.

²⁸ *Ivi*, p. 47.

Se tali categorie – considerate nel loro complesso o solo parzialmente – si oppongono al trattamento vaccinale per motivi di culto, altre classi di soggetti adducono alla base di tale rifiuto motivazioni di carattere politico e/o etico-filosofico.

Va annoverata in primis la “medicina antroposofica”, fondata da Rudolf Steiner, il quale ritiene che i governi, attraverso le campagne vaccinali, mirino ad interrompere l’evoluzione spirituale degli uomini e ciò in quanto l’ago “che entra nel corpo fa in modo che l’anima si ritragga al di fuori del corpo”²⁹.

Esponenti dell’alternativa medicina omeopatica, invece, ritengono che le vaccinazioni non siano altro che il frutto di complotti orditi da governi e case farmaceutiche sulla pelle dei bambini. Ed altri, ancora, lamentano motivazioni di carattere scientifico relative alla presenza di mercurio all’interno delle dosi da somministrare, considerato causa di autismo o sclerosi multipla³⁰.

5. Obiezione di coscienza e pandemia

Predictability: does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?
Prevedibilità: può un battito d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?

Nel caso delle vaccinazioni anti-Covid la contestazione più frequentemente ribadita in un panorama caratterizzato dall’emergenza e dall’urgenza come quello attuale, riguarda le ristrette tempistiche inerenti alla fase di sperimentazione del vaccino. Questi soggetti lamentano, in particolare, un’inadeguata osservazione ed analisi del trattamento stesso, considerato pertanto potenzialmente pericoloso. Emergono poi, in aggiunta, le questioni relative al fronte anti-abortista summenzionato (con specifico riferimento al vaccino AstraZeneca Vaxzevria), questioni di natura politica richiamanti complotti di vario genere e natura, ed ancora opposizioni variegata riconducibili alla moderna e generica qualificazione di “*novax*”.

L’antivaccinismo, qualunque sia la sua fonte, conduce ad un fine specifico, ossia quello di sottrarsi alla vaccinazione obbligatoria e adoperare lo strumento che consente al soggetto di farlo “legittimamente”: l’obiezione di coscienza.

Secondo quanto spesso ribadito da studiosi del diritto, laddove alla base del rifiuto si pongano questioni di carattere scientifico, la relativa opposizione al vaccino non risulta riconducibile all’esplicazione della libertà di coscienza e, pertanto, non può manifestarsi attraverso l’obiezione di coscienza. Quando, invece, i motivi posti a fondamento del rifiuto abbiano caratteri e connotati filosofici, religiosi o politici, sarebbe più agevole rilevare il coinvolgimento della

²⁹ *Ivi*, p. 43.

³⁰ *Ivi*, pp. 43- 44.

libertà di coscienza del singolo e, di conseguenza, potrebbe parlarsi di obiezione.³¹ Ma come coniugare un obbligo di tale portata ad una sua eventuale legittima esclusione?

Il trattamento sanitario in questione ha connotati particolari e diversi rispetto ad ulteriori trattamenti medici prettamente individuali – si pensi ad un intervento chirurgico o ad una cura farmacologica – che riguardano esclusivamente il singolo caso e che mirano a tutelare il bene-salute del soggetto individualmente considerato. La vaccinazione, al contrario, rappresenta un trattamento destinato a coinvolgere una pluralità di soggetti al fine di raggiungere la cosiddetta immunità di gregge ed immunizzare, da uno specifico virus, un'intera comunità. Limitare il trattamento vaccinale ad un numero irrisorio di soggetti significherebbe vanificare il fine ultimo perseguito da tale misura di prevenzione. La vaccinazione conseguirà lo scopo prefissato solo laddove ed allorquando una determinata percentuale di soggetti si sottoponga alla stessa.

È dunque evidente come tale tema assuma rilevanza sotto un duplice aspetto: da un punto di vista “interno” e da un punto di vista “esterno”. Nel primo caso ci si concentra sul nucleo familiare e si considera la posizione del minore che non decide di tali questioni in maniera autonoma ma la cui responsabilità è riconosciuta in capo al genitore ovvero al relativo tutore; nel secondo caso si evidenzia come la vaccinazione del singolo soggetto si vada a ripercuotere sulla rete relazionale che unisce lo stesso – adulto o minore che sia – ad una serie di ulteriori soggetti estranei a quel particolare nucleo familiare.

Tutelare se stessi attraverso la vaccinazione, evidentemente, significa allora tutelare anche il resto della comunità. Consentire, quindi, al soggetto di sottrarsi alla vaccinazione è una scelta che non si ripercuote solo sua limitata sfera personale ma che si riflette su di un numero indeterminato di soggetti ulteriori.

Tale questione, data la sua immane rilevanza, è stata affrontata dalle Corti di numerosi stati europei ed extra-comunitari.

La Corte Costituzionale della Repubblica Ceca “è intervenuta stabilendo che tale obbligo è giustificato dalla necessità di proteggere la salute e la sicurezza pubbliche” ed ha definito la vaccinazione come “atto di solidarietà sociale”³². Così come la Suprema Corte federale degli Stati Uniti d'America ha più volte ribadito, nell'ambito di controversie riguardanti la somministrazione di vaccini previsti come obbligatori, la legittimità dell'obbligo vaccinale laddove “necessaria per far fronte a necessità legate alla salute pubblica”³³, ovvero in quanto “il diritto

³¹ “È stato sostenuto in passato che l'obiezione ai vaccini non coinvolge propriamente la libertà di coscienza, né quella di religione, in quanto poggia prevalentemente su motivazioni di carattere medico o scientifico; in realtà, per giustificare un'obiezione di coscienza all'obbligo vaccinale, sono state avanzate anche ragioni di carattere religioso.” (M.L. Lo Giacco, *op. cit.*, p. 42).

³² Le sentenze della Corte Costituzionale della Repubblica Ceca, sono citate in M. Tomasi, “Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà”, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2 (2017), pp. 470-471.

³³ *Jacobson v. Massachusetts*, 197 U.S., 11, 1905. Nel caso di specie Jacobson rifiutò la vaccinazione sostenendo che la previsione di sanzioni a fronte dell'inadempimento all'obbligo

di praticare liberamente la propria religione non include la libertà di esporre la comunità o il bambino a epidemie, malattie, o morte”³⁴.

Interventi in tal senso sono riscontrabili anche in capo alla Corte Costituzionale italiana, di cui va menzionata in primis la sentenza n. 5 del 2018. Con tale sentenza la Corte si è pronunciata in merito ad una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto in relazione agli obblighi vaccinali imposti ai minori fino a 16 anni di età per mezzo del D.L. 7 giugno 2017, n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119³⁵.

Con tale pronuncia il Giudice delle Leggi ha dichiarato la legittimità dell’obbligo vaccinale³⁶ sancendo che

a fronte di una copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alle criticità nel futuro, questa Corte ritiene che rientri nella discrezionalità – e nella responsabilità politica – degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione.

Ed ancora che “la copertura vaccinale è strumento di prevenzione e richiede di essere messa in opera indipendentemente da una crisi epidemica in atto”.

Nello stesso contesto si specifica, ancora, che l’eventuale obbligatorietà non contrasta con l’articolo 32 della Costituzione in quanto lo stesso postula il necessario temperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività.

Ed ecco, pertanto, che torna a risultare evidente lo stretto legame tra la libertà individuale e quella altrui. Se è vero che il soggetto può legittimamente

vaccinale dovesse essere dichiarata irragionevole ed arbitraria, nonché idonea a realizzare una vera e propria invasione nella sua sfera di libertà. – *Zucht v. King*, 260 U.S., 174, 1922.

³⁴ *Prince v. Massachusetts*, 321 U.S., 158, 1944. Il caso di specie riguarda una minore di nove anni, Betty M. Simmons, cui la nonna, testimone di Geova, affidava l’incarico di vendere letteratura religiosa. La Corte Suprema parte dal caso specifico per stabilire il principio secondo cui la tutela della libertà religiosa dei genitori o di coloro che esercitano la potestà su un minore non può mai prevalere sulla necessaria tutela del *best interest* del minore stesso.

³⁵ Il decreto in questione introduce l’obbligo vaccinale con riferimento a 10 somministrazioni specifiche. La violazione di tale obbligo preclude l’iscrizione ad asilo nido e scuole materne. In caso di inadempimento relativo a soggetti più grandi (fino all’età di 16 anni) si prevedono, invece, sanzioni amministrative pecuniarie.

³⁶ In relazione alla vaccinazione anti-Covid, l’art. 4 del d.l. n. 44/2021 ha di fatto introdotto l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali.

autodeterminarsi, altrettanto vero sarà che non potrà incidere negativamente sulla libertà e sulla sfera altrui.

Posta, quindi, la legittimità dell'obbligatorietà della vaccinazione e sancita la libertà di coscienza del soggetto, si potrà o meno ammettere in tale contesto un'obiezione di coscienza?

L'avvento di internet e lo sviluppo sempre più assiduo delle cosiddette *fake news* e, ancora, una forte campagna vaccinale portata avanti nei decenni passati ha creato nel sentire comune una sempre maggiore percezione di inutilità rispetto al vaccino. Un'importante fetta della popolazione, infatti, ritiene superfluo ricorrere alla vaccinazione proprio poiché è venuto meno il timore di determinate patologie in quanto non se ne conoscono più i sintomi e gli effetti. Ciò, ovviamente, non a causa di una dilagante ignoranza in materia ma in quanto – avendo realizzato in passato campagne vaccinali risultate efficaci – specifiche malattie hanno radicalmente ridotto la propria incidenza sulla popolazione.

Dinanzi, però, ad una situazione come quella attuale fino a che punto il singolo può obiettare ad un trattamento sanitario volto ad immunizzare non già una piccola comunità bensì l'intera popolazione mondiale?

Lo stato italiano ha scelto la strada della facoltatività pur avendo – come visto sopra – la Corte Costituzionale già dichiarato la legittimità dell'obbligo vaccinale laddove necessario. Nonostante la scelta di sottoporsi o meno alla vaccinazione anti-Covid sia rimessa al singolo cittadino, la percentuale richiesta per raggiungere l'immunità di gregge, all'interno del territorio nazionale, è pari al 75-80% dei cittadini.

Ma cosa accadrebbe se, in un panorama di discrezionalità, non si raggiungesse tale soglia? E qualora la vaccinazione in questione fosse dichiarata obbligatoria per tutta la popolazione o per determinate categorie, che ruolo avrà l'obiezione di coscienza?

È evidente che una eventuale accordata esenzione non riconducibile a motivazioni mediche comprovate, andrebbe a porsi in contrasto rispetto al principio fondamentale sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana.

Il soggetto si vedrebbe accordato un trattamento differenziato e tale differenziazione sarebbe connessa non già ad aspetti oggettivi ma prettamente soggettivi. Come reagire, quindi? Quale sarebbe la soluzione?

Potrebbe ipotizzarsi che lo Stato abbia optato per la facoltatività proprio al fine di eludere il problema delle eventuali opposizioni rispetto ad un trattamento sanitario reso obbligatorio. L'obiezione, in effetti, rappresenta una vera e propria eccezione. L'obbligo di base dovrebbe essere necessariamente rispettato dalla maggioranza e il rifiuto all'obbedienza potrebbe essere ammesso quale rarità. Ciò però solo laddove l'esenzione non rechi danno ad altri. L'obiezione di coscienza del medico in relazione all'interruzione di gravidanza non preclude alla donna la possibilità di esercitare il diritto all'aborto, in quanto tale diritto potrà essere realizzato ad opera di un altro medico. Nel caso delle vaccinazioni anti-Covid, però, la situazione muta.

Il rifiuto del singolo può arrivare a compromettere la salute del consociato che non avrà modo di delimitare le conseguenze derivanti dalla scelta dell'obiettore.

Ed in conclusione, ciò che emerge in maniera netta rispetto ad obiezioni di coscienza diversamente qualificate – quali l'esempio dell'obiezione di coscienza all'interruzione di gravidanza – è il rapporto causa-effetto tra la scelta del singolo individuo ed il destino di una comunità intera. In altri termini, l'attuale realtà pandemica, da questo punto di vista, ha generato un nuovo concetto di comunità fondato sul fatto che la scelta del singolo abitante di un piccolo paesino australiano inciderà sulla sopravvivenza di una donna texana.